

**Ipotesi di accordo sindacale integrativo per la determinazione della remunerazione dei soci lavoratori (*drivers*) addetti all'esecuzione del servizio di ritiro, trasporto e consegna di collettame**

Il giorno 27.11.2012 presso la sede della Filt-Cgil di Genova si sono incontrati:

Le OO.SS. Regionali FILT-CGIL Liguria, rappresentata da Marco Gallo e la FIT-CISL rappresentata da Danilo Causa.

e


La GMT società cooperativa, con sede in Torino, via Monfalcone 4, in persona del Presidente Adriano Venturi, assistito dalla Sig.ra Loredana Bonellis.

Il Consorzio SPAZIO LAVORO, rappresentato dal presidente Giuseppe Di Leo



**PREMESSO**

- che la coop. GMT quale mandataria del Consorzio Spazio Lavoro ha acquisito un contratto avente ad oggetto la consegna dai depositi dei committenti, situati in più filiali, ai clienti ed a terzi destinatari, nonché il ritiro dai clienti e da terzi mittenti di pacchi e che tale attività comporta il carico e scarico di tutte le merci (collettame) relative alle spedizioni, nonché la raccolta degli incassi;
- che l'esecuzione di tale contratto avverrà nell'ambito del territorio di regioni e/o aree identificate dal contratto ed in particolare il presente accordo riguarda i soci operatori (*drivers*) addetti alle realtà operative degli appalti nella Regione Liguria;
- che ad effettuare tale attività sono soci lavoratori con mansioni di "agenti esterni consegnatari addetti al carico-scarico e spedizione e ritiro merci" (per brevità, di seguito, *drivers* o DRV);
- che la GMT applicava il CCNL UNICI/CONFISAL;
- che in data 5 giugno 2012 veniva sottoscritto con FILT-CGIL, FIT-CISL e Uiltrasporti il Verbale di Accordo per la confluenza contrattuale con impegno del CONSORZIO a far applicare alla consorziata GMT, con riferimento agli appalti aventi ad oggetto quello descritto nelle premesse che precedono, il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, sottoscritto con le OO.SS. maggiormente rappresentative, in luogo del CCNL UNICI/CONFISAL;
- che tale accordo viene integralmente richiamato nel presente Verbale, di cui costituisce parte integrante;
- che il sopracitato accordo prevedeva al punto 9 la definizione di accordi integrativi territoriali;
- che le parti intendono rispettare nella sua interezza quanto previsto dall'Accordo sopramenzionato;
- che le parti danno congiuntamente atto che la situazione del mercato in cui versano le cooperative del settore è caratterizzata da una bassa redditività e che le cooperative necessitano, pertanto, anche al fine di mantenere gli attuali livelli occupazionali, di adeguate misure che favoriscano ed accompagnino la totale applicazione dell'Accordo stesso;
- che le parti ritengono di rispettare quanto previsto dalla Legge 142/2001 e a integrazione di quanto previsto dall'Accordo 5/6/2012 intendono disciplinare la regolamentazione economica dello straordinario e dell'indennità di trasferta.

Tutto ciò premesso si concorda e si stipula quanto segue:



- 1) La premessa costituisce parte integrale del presente accordo.
- 2) Il presente accordo disciplina la sola attività dei *drivers* impiegati nell'esecuzione di servizi di appalti, addetti alle varie filiali.
- 3) Le parti danno atto:
  - che, causa la peculiarità del servizio svolto è necessaria una determinazione specifica dei trattamenti per i soci lavoratori impegnati in tale attività (Drives);
  - che in considerazione della peculiarità del servizio che prevede la discontinuità della concreta attività di lavoro, nonché l'effettuazione di intervalli più o meno ampi di inoperosità e tenuto conto delle peculiarità della situazione della viabilità nella regione e/o area in cui il singolo contratto con i committenti sarà operativo, non consentono di rilevare l'effettiva durata della prestazione lavorativa;
- 4) Ciò premesso le parti concordano di adottare per la remunerazione dell'orario di lavoro straordinario un modello retributivo rispondente alle prestazioni lavorative, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) l'orario di lavoro normale medio è fissato in 39 ore settimanali (168 mensili) e la prestazione lavorativa ordinaria media è ripartita di norma su cinque giorni della settimana (lunedì-venerdì);
  - b) l'orario di lavoro giornaliero è articolato su prestazione unica giornaliera con orario discontinuo distribuito in maniera non omogenea nell'arco orario dalle ore 7.30 alle ore 19.30, con previsione nel corso della giornata lavorativa di un intervallo minimo di 60 minuti e massimo di 120 minuti non retribuito per pausa pranzo da effettuarsi in un momento a scelta del socio lavoratore, in considerazione delle modalità e compatibilmente alle necessità del servizio;
  - c) la prestazione lavorativa è caratterizzata da tempi di attesa non lavorati durante i quali il socio-lavoratore può integrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate;
  - d) la peculiarità del servizio prevede differenti carichi di lavoro nei diversi trimestri dell'anno ed in particolare è stato congiuntamente verificato che:
    - nel trimestre da gennaio a marzo per l'espletamento del servizio è richiesto un impegno orario medio di lavoro inferiore alle ore contrattuali;
    - nel trimestre da aprile a giugno per l'espletamento del servizio è richiesto un impegno orario medio di lavoro conforme alle ore contrattuali;
    - nel trimestre da luglio a settembre per l'espletamento del servizio è richiesto un impegno orario medio di lavoro inferiore alle ore contrattuali;
    - nel trimestre da ottobre a dicembre per l'espletamento del servizio è richiesto un impegno orario medio di lavoro superiore alle ore contrattuali (cd "picco natalizio");
  - e) la coop. GMT utilizza il sistema della retribuzione mensilizzata e, pertanto, ai sensi dell'art. 11 CCNL, richiamato dalla parte speciale "Sezione Cooperative" – Disposizioni Generali, comma 5, si conviene che l'orario normale è riferito alla media delle prestazioni lavorative in un periodo considerato nei tre mesi;
  - f) in considerazione a quanto previsto al punto d) le eventuali ore eccedenti l'orario mensile, potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi nel limite massimo di 200 ore annuali.
- 5) Ad integrazione di quanto previsto dalle parti di accordo che precede, per i *drivers* viene comunque stabilito, a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti dal 2) al



4), un compenso per disponibilità e attività di lavoro straordinario con la corresponsione della retribuzione *a forfait* di 15 minuti per ogni giorno di effettivo lavoro.

6) Il compenso *a forfait* per lavoro straordinario previsto dal presente accordo, anche se erogato in misura fissa e continuativa, non rientra tra gli elementi della retribuzione ordinaria, con la conseguenza che il compenso pagato per l'attività di lavoro eccedente l'orario normale non rientra nella base di computo degli istituti come le ferie, le festività infrasettimanali, le mensilità aggiuntive, il TFR.

7) Ai sensi dell'accordo di rinnovo del CCNL in data 26/01/2011, e con riferimento alla Sezione Cooperazione – art.6 Parte Speciale Prima – “Rimborso Spese, Indennità equivalenti”, le parti stabiliscono quanto segue:

a) al fine della corresponsione di una indennità economica di trasferta la regione e/o le aree operative vengono suddivise in differenti zone rispetto alle quali viene individuata una indennità di trasferta, come da allegato che varierà rispetto ad ogni unità operativa (filiale), e che costituisce parte integrante del presente accordo, le fasce di impegno giornaliero per determinare l'indennità di trasferta sono state valutate secondo criteri obiettivi, quali ad esempio, la velocità media e/o altri parametri. (all. B);

b) ai *drivers* che effettuino le consegne nelle zone così come definite al precedente punto, come da tabella allegata, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera comprensiva delle spese, determinata forfetariamente, per ogni giorno di effettivo lavoro con le seguenti modalità:

b1) per attività di consegna/ritiro effettuata nella ZONA D: Euro 12,20;

b2) per attività di consegna/ritiro effettuata nella ZONA E: Euro 13,20;

c) per i *drivers* che prendono servizio entro e non oltre le ore 06.00 presso il magazzino di carico UPS e che devono effettuare le operazioni di smistamento e carico dei pacchi sui furgoni e che successivamente effettuano operazioni di consegna nelle zone D ed E è dovuta un'ulteriore indennità di trasferta forfetaria minima di Euro 7,50 al giorno, in conseguenza dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della prestazione giornaliera ed alla necessità di consumare più pasti fuori casa.

8) In considerazione del traffico che caratterizza le città liguri, delle disponibilità e impegno lavorativo dei lavoratori, ai *drivers*, per i giorni che effettuano le consegne esclusivamente nel comune sede abituale di lavoro, verrà riconosciuta una indennità giornaliera di € 1,50. Le parti convengono che, per la particolarità e caratteristiche della indennità individuata dal presente punto, tale voce sarà compresa tra quelle soggette, nei limiti di legge, alla detassazione.

9) Le parti subordinano l'efficacia del presente accordo alla condizione che i soci lavoratori rinuncino, con le modalità di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. a rivendicazioni relative al pregresso rapporto, così come meglio specificato nell'accordo 5/6/2012.

10) Con il presente Accordo le parti confermano di ottemperare a quanto previsto dal punto 8 dell'Accordo sottoscritto in data 5 giugno 2012, e nello specifico l'adesione ai due enti bilaterali di settore Ebilog e Sanilog con le relative quote di adesione.



11) L'efficacia del presente verbale di Accordo è subordinato alla ratifica e approvazione dello stesso da parte dell'assemblea sindacale e societaria dei soci della cooperativa.

12) Le parti concordano di effettuare una verifica dell'applicazione del presente accordo e delle congruità economiche dello stesso con cadenza semestrale o a semplice richiesta di una delle parti.

La presente ipotesi d'accordo avrà carattere sperimentale di mesi tre ed è redatto su 4 pagine (compresa quella per l'apposizione delle firme) e di due allegati (All. A: Accordo Sindacale Nazionale di Confluenza contrattuale, All. B: Tabella Suddivisione Zone).

Genova, 27.11.2012

La Coop. GMT

Consorzio Spazio Lavoro



FIT-CISL

**FIT-CISL LIGURIA**  
Via Buozi, 15 2° piano  
16126 GENOVA  
Tel. 010.2477750  
Fax 010.256609

P.S.:Le parti si danno atto che con il presente accordo, con le normative attuali, il netto medio giornaliero corrisponde a :

mese con 21 gg lavorativi = €58.00/al giorno per tot. mese € 1218,00

mese con 22 gg lavorativi = €55.30/al giorno per tot. mese € 1218,00

mese con 23 gg lavorativi = €53.00/al giorno per tot. mese € 1218,00

si precisa che detto netto è aumentato dell'importo dell'eventuale trasferta e delle eventuali detrazioni per familiari a carico.